



COPIA

**COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 174 Del 26.10.2025	Oggetto: Approvazione schema di recesso bilaterale del contratto d'appalto relativo ai "Lavori di adeguamento sismico, antincendio, impianti tecnologici e superamento barriere architettoniche della Scuola Materna Cavatella"
--	---

L'anno Due mila venticinque il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 21.10 convocata dal Sindaco, in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO AMBROSINO <i>Sindaco</i>	X	
MARIA CLAUDIA SANDOLO <i>Vice Sindaco</i>	X	
GIUSEPPINA AVERSANO <i>Assessore</i>	X	
MARIANO DE LUCA <i>Assessore</i>	X	
UMBERTO SCAROGNI <i>Assessore</i>		X
TOTALE	4	1

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con D.G.C. n.118 del 10/07/2021 ha approvato il progetto esecutivo dei “*Lavori di adeguamento sismico, antincendio, impianti tecnologici e superamento barriere architettoniche della Scuola Materna Cavatella*”;
- con determinazione n. 493 del 02/12/2021 si è proceduto all’aggiudicazione dell’appalto all’impresa Viola Costruzioni s.r.l. con sede in Torre Annunziata (NA), via Terragneta,72, P.IVA 07686060638, per l’importo di € 946.158,50 oltre IVA così come per legge, CIG 88368428B4, CUP: I98E18000110006;
- in data 17/05/2022 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto rep. n. 786/2022 tra il Comune di Ponza e l’impresa aggiudicataria;

Considerato che:

- nel corso dell’esecuzione dell’appalto sono emerse circostanze che rendono opportuno procedere alla risoluzione consensuale (recesso bilaterale) del contratto, in quanto nel corso dell’esecuzione è sopraggiunta la perdita del contributo ministeriale, circostanza che non rende più attuale e contingente la necessità di procedere con le lavorazioni in oggetto;
- le parti, di comune accordo, hanno manifestato la volontà di definire il rapporto contrattuale in modo bonario, evitando l’instaurazione di contenziosi;

Dato atto che:

- l’Ufficio LLPP del Comune di Ponza ha predisposto lo schema di recesso bilaterale allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);
- l’atto in oggetto disciplina la definizione dei reciproci rapporti economici tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1372 cod. civ.,;

Ritenuto opportuno:

- approvare lo schema di recesso bilaterale del contratto d’appalto;
- autorizzare il Responsabile del Servizio LLPP alla sottoscrizione del suddetto atto e al compimento di tutti gli adempimenti conseguenti;

Visto:

- il D.Lgs. n. 36/2023, “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il D.Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L.;
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisito il parere di Regolarità Tecnica e Contabile, da parte del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Con voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

Di considerare le premesse parte integrante della presente deliberazione;

1. **Di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di recesso bilaterale, ai sensi dell’art. 1372 cod. civ., del contratto d’appalto stipulato in data 17/05/2022 con l’impresa Viola Costruzioni s.r.l. con sede in Torre Annunziata (NA), via Terragneta,72, P.IVA 07686060638 relativo ai “Lavori di adeguamento sismico, antincendio, impianti tecnologici e superamento

barriere architettoniche della Scuola Materna Cavatella”, come riportato nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. **Di dare atto che** il recesso bilaterale comporterà la definizione dei rapporti economici tra le parti secondo quanto previsto nello schema allegato, senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione;
3. **Di autorizzare** il Responsabile del Servizio LLPP a sottoscrivere, in rappresentanza del Comune, l’atto di recesso bilaterale e ad adottare tutti i provvedimenti gestionali necessari per l’attuazione della presente deliberazione.
4. **Di demandare** al medesimo Responsabile ogni ulteriore adempimento tecnico-amministrativo conseguente alla risoluzione del contratto.
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ACCORDO DI RECESSO BILATERALE

tra

**COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA
Con Sede in P.zza Carlo Pisacane 4**

e

**VIOLA COSTRUZIONI S.R.L.
con sede in Torre Annunziata (NA) via Terragneta, 72,
P.IVA n. 07686060638**

il Comune e l'Appaltatore, di seguito singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”

PREMESSO CHE:

- Il Comune ha indetto in data 16/07/2021 una procedura di gara aperta tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei Lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO, IMPIANTI TECNOLOGICI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, DELLA SCUOLA MATERNA CAVATELLA” CIG: 88368428B4 per un importo contrattuale di euro 946.158,50, al netto del ribasso di gara, di cui euro 29.000,00 sicurezza;
- con Determina di aggiudicazione n. 493 del 02/12/2021, per quanto di interesse ai fini del presente accordo, i Lavori di cui sopra sono stati aggiudicati alla **ditta VIOLA COSTRUZIONI SRL con sede in Torre Annunziata (NA) via Terragneta, 72, P.IVA n. 07686060638**;
- in data 17/05/2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto REP 786/2022(di seguito **Contratto**);
- è sorta la necessità di dare avvio immediato all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto mediante verbale di consegna dei lavori del 26/09/2022;
- in data 10/12/2021 è stata corrisposta all'appaltatore l'anticipazione sul prezzo di appalto pari ad € 189.231,70, oltre IVA;
- in data 20.06.2023, per € 70.186,41 oltre IVA, è stato emesso il 1° SAL;
- in data 20/06/2023, è stato emesso il 1° sal *bis* (adeguamento prezzi), per € 32.786,34 oltre IVA;
- in data 19/04/2022 è stato accertato dall'Ente la perdita del contributo ministeriale con nota prot. 320/2022;

CONSIDERATO CHE:

- nel corso dell'esecuzione è sopraggiunta la perdita del finanziamento, come da precedenti premesse, quale motivazione che non rende più attuale e contingente la necessità di procedere con le lavorazioni in oggetto;
- Il Comune, attraverso la sottoscrizione del presente atto, garantisce, ora per allora, l'assenza di ripercussioni economiche negative rispetto ad eventuali pretese postume dell'Appaltatore. Tale assunto risulta la migliore possibilità di chiusura del rapporto contrattuale a fronte del fatto sub h), in quanto volta ad escludere ulteriori esborsi economici non coperti da finanziamento e correlate conseguenze erariali. Inoltre, la transazione in oggetto esclude qualsivoglia eventuale futura ripercussione negativa, di carattere economico e giuridico, rispetto ad una eventuale sentenza di di soccombenza. Nello specifico viene garantita l'assenza di futuri esborsi economici legati a risarcimenti o indennizzi;
- alla luce della situazione di cui alle precedenti premesse, le Parti hanno avviato un'interlocuzione all'esito della quale hanno preso atto delle criticità rilevate, hanno reciprocamente riconosciuto la loro principale ragione nella genetica criticità legata alla tipologia del servizio e all'organizzazione dello stesso e hanno convenuto nella reciproca volontà – attraverso la sottoscrizione del presente accordo – di risolvere consensualmente bonariamente il contratto in corso e procedere allo scioglimento per mutuo consenso del medesimo Contratto, il tutto secondo le pattuizioni di seguito indicate;

CONSIDERATO CHE:

- è opportuno definire le pendenze di cui sopra, individuando i rispettivi diritti, doveri, ruoli e presupposti all'esito delle trattative condotte liberamente, secondo buona fede in un ordinato e sereno scambio fra le Parti – nel corso delle quali ciascuna ha potuto ricevere l'assistenza di esperti di propria fiducia, avanzare e rigettare proposte, chiedere ed ottenere chiarimenti ed informazioni – con la sottoscrizione del presente accordo che non può essere ascritto all'unilaterale predisposizione di alcuna di esse, ma costituisce il frutto congiunto della negoziazione;

- ciascuna delle Parti assume in proprio la valutazione di congruità relativamente ai termini e condizioni dell'accordo qui convenuto, stipulato e concordato.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 **Premesse e allegati**

Le premesse e i considerata fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito "Accordo").

ARTICOLO 2 **Oggetto**

1. Con il presente Accordo le Parti, per le ragioni di cui alle premesse, concordano e reciprocamente riconoscono, anche ai sensi dell'art. 1372 cod. civ., di sciogliere per mutuo consenso il Contratto tra le stesse sottoscritto in data 17/05/2022, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto;
2. Gli effetti dello scioglimento per mutuo consenso del Contratto sono espressamente limitati ai servizi oggetto del Contratto affidati all'Appaltatore.

ARTICOLO 3 **Effetti**

1. Lo scioglimento parziale del Contratto, nei termini meglio indicati al precedente Articolo 2, è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto;

ARTICOLO 4 **Reciproche rinunce e Concessioni**

1. Le Parti, con il presente Accordo, definiscono complessivamente le rispettive posizioni e, pertanto, disciplinano la cessazione di ogni pendenza tra le stesse in merito alle reciproche contestazioni in ordine all'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto.
2. A fronte di quanto sopra:
 - a. Il Comune rinunzia a qualsiasi contestazione in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto;
 - b. l'Appaltatore rinunzia alle contestazioni in ordine all'adempimento da parte del Comune agli obblighi sulla stessa gravanti in forza del Contratto;
 - c. Il Comune si impegna, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente Accordo, a restituire all'Appaltatore tutte le polizze fideiussorie e/o assicurative, nonché le ulteriori garanzie comunque prestate in relazione al Contratto oggetto di scioglimento, entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data del presente Accordo;
 - d. le Parti concordano di compensare integralmente le spese legali relative alla formalizzazione del presente Accordo.
3. Il presente Accordo dovrà intendersi non impugnabile, né annullabile nemmeno per errore di fatto, sulla base dei termini e condizioni ivi previsti, dichiarando ciascuna Parte, per quanto di rispettiva ragione, che con l'integrale adempimento di quanto previsto nel presente Accordo vengono definite tutte le posizioni ad oggi esistenti tra le medesime parti in ordine all'esecuzione del Contratto, anche se non azionate e, pertanto, di non aver più nulla a pretendere dall'altra Parte per alcun titolo e/o ragione inerente al medesimo rapporto contrattuale, fatta dovuta eccezione per ogni contestazione proveniente da terzi relativamente alle prestazioni eventualmente erogate dall'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto, per le quali l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Comune.

ARTICOLO 5 **Corrispettivo**

Nessun corrispettivo verrà erogato in favore di nessuna delle Parti, in quanto le rispettive pretese economiche devono ritenersi integralmente compensate in ragione dell'anticipazione del prezzo di appalto effettuato in favore dell'Appaltatore e delle spettanze di quest'ultimo relativamente ai SAL 1 e 1-bis.

Entrambe le Parti non avranno nulla a pretendere a titolo di corrispettivo, indennizzo e/o risarcimento.

ARTICOLO 6

Dichiarazioni

Ciascuna delle Parti dichiara di avere attentamente considerato le rinunce e le concessioni operate con il presente Accordo e di averne valutato - sulla base di proprie considerazioni di natura tecnica, giuridica ed economica - la convenienza e congruenza sotto ogni profilo e pertanto di non avere null'altro a pretendere dall'altra Parte per alcun titolo, causa o ragione oggetto del presente Accordo.

ARTICOLO 7

Efficacia

Il presente Accordo entra in vigore, ed è pienamente valido ed efficace, nonché idoneo a spiegare ogni e ciascuno dei propri effetti, a far tempo dalla data di sottoscrizione, e rimarrà pienamente valido ed efficace sino alla piena attuazione di ogni e ciascuna delle previsioni ivi contenute.

ARTICOLO 8

Successione

Il presente Accordo è stipulato da ciascuna Parte per sé e per i propri successori ed aventi causa in forza di legge; né l'Accordo né alcuno dei diritti o degli obblighi qui costituiti o disciplinati, tuttavia, può essere ceduto contrattualmente a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, fatti salvi i casi espressamente e specificamente disciplinati.

ARTICOLO 9

Riservatezza

L'esistenza ed il contenuto del presente Accordo sono da ritenersi strettamente riservati e confidenziali, e non potranno essere rivelati a terzi né prodotti in Giudizio se non di comune accordo fra le Parti. Fa eccezione a tale principio ogni comunicazione che debba essere resa (nei confronti dell'Autorità Giudiziaria o di altri) allo scopo di dare attuazione alla volontà qui formalizzata ed espressa.

ARTICOLO 10

Legge applicabile

Il presente Accordo dovrà essere eseguito ed interpretato in conformità alle leggi della Repubblica Italiana vigenti al momento della sua stipulazione.

ARTICOLO 11

Foro competente

Per qualunque controversia che dovesse insorgere fra le Parti in merito al presente Accordo, alla sua validità, interpretazione e/o esecuzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Cassino.

Ponza, ___/___/2025

Per il Comune
Il Responsabile del Servizio LLPP
Arch. Pio Porretta

Per l'Appaltatore
Il Legale Rappresentante

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Pio Porretta




-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Francesco Ambrosino



Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Vice Segretario Comunale
f.to Francesco Ambrosino	f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



La sottoscritta Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- Dichiara immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 27/10/2025 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

L'addetto alla pubblicazione
Dott. Alfredo Tricoli

